

Accordo di Servizio in ambito DLGS 24/2023 "Whistleblowing" – "Servizio WB"

(V. 10/06/2024)

Tra E.N.B.Ass., Ente Nazionale Bilaterale del settore Agenzie di Assicurazione, con sede in Roma, Via Palestro 34 – 00185 Roma Codice Fiscale 97560910156, rappresentata dal Dr. Pasquale Laera in qualità di Legale Rappresentante, E L'AGENZIA uidAS srl
con sede in Mediglia (MI)
Via Garibaldi 1 Partita IVA 11195680969, CF 11195680969
rappresentata da Famiglietti Alessandro e Bucciarelli Silvia in qualità di Legale Rappresentante,
di seguito anche "Agenzia".

PREMESSO CHE:

- Il 30 marzo 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è entrato in vigore il Dlgs 24/2023, efficace dal 15/07/2023, riguardante *"la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e (...) violazioni delle disposizioni normative nazionali"*. La norma si applica al Settore Pubblico e ad un'ampia platea del settore privato. Il Dlgs disciplina i canali di segnalazione e le tutele riconosciute ai segnalanti *"i soggetti del settore pubblico e del settore privato, (...), attivano propri canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante (...) nonché del contenuto della segnalazione (...)"*. Con il termine Whistleblowing si intende la segnalazione da parte di un individuo, detto "segnalante" (in inglese "whistleblower"), di un comportamento illecito o di un'irregolarità commessa nel contesto aziendale con il quale intrattenga una relazione qualificata o svolga attività di qualsivoglia genere (azionista, amministratore, dipendente, lavoratore autonomo, consulente, tirocinante, volontario), di cui sia stato testimone o di cui sia venuto a conoscenza, ritenuta lesiva dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'impresa.
- E.N.B.Ass., con l'obiettivo di promuovere la trasparenza, l'integrità e l'etica all'interno delle Agenzie, supportando le tante piccole realtà imprenditoriali del settore, affinché ottemperino alle complesse disposizioni normative, ha predisposto una procedura riservata alle Agenzie iscritte, denominata "Servizio WB", rendendo disponibile:
 - un canale di segnalazione interna nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa;
 - un servizio di gestione delle segnalazioni ("gestore esterno"), come da procedura allegata che si intende parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- Il "Servizio" è reso gratuitamente da E.N.B.Ass. a tutte le Agenzie iscritte, che ne faranno esplicita richiesta ed in regola con i versamenti sociali.
- Anac ha ritenuto compatibile con la normativa nazionale l'esternalizzazione del servizio di gestione delle segnalazioni di seguito descritto. Tuttavia, considerato che la Commissione Europea ha fornito un'interpretazione più restrittiva della Direttiva Europea proprio in merito all'esternalizzazione del servizio di gestione delle segnalazioni, Anac si riserva maggiori studi e approfondimenti per chiarire i nodi interpretativi sorti, inclusa la possibilità di aggiornare la propria attuale posizione sul punto.
- L'AGENZIA uidAS srl P.IVA 11195680969
C.F. 11195680969 (di seguito anche "l'Agenzia") ha richiesto di aderire al "Servizio WB"

Tutto ciò premesso, costituendo le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono quanto segue:

1) OGGETTO DEL SERVIZIO

E.N.B.Ass. mette a disposizione dell'Agenzia, per la prima annualità senza il pagamento di alcun corrispettivo:

- un canale di segnalazione interno, che risponde ai criteri previsti dal DLGS 24/2023 e dalle linee guida ANAC (delibera 311 del 12 luglio 2023);
- il Servizio di Gestione delle Segnalazione e pertanto:
 - gestisce le interlocuzioni con i segnalanti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa;
 - valuta l'ammissibilità della segnalazione e, nel caso, ne effettua l'istruttoria;
 - trasmette gli esiti delle proprie valutazioni all'Agenzia per le decisioni conseguenti.

Le modalità di utilizzo del canale di segnalazione e il Servizio di "Gestore esterno delle Segnalazioni" sono definite nella "Procedura per la segnalazione di illeciti Whistleblowing" allegata al presente accordo, che si intende parte integrante e sostanziale dell'accordo stesso (Allegato 1).

2) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio verrà attivato dal 17 giugno 2024, per le richieste pervenute, previa compilazione della documentazione, entro il 7 giugno 2024.

Per le successive richieste, il servizio verrà attivato entro il 5 del mese successivo al mese della richiesta.

3) DURATA E RECESSO

Il presente accordo avrà validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, solo se i versamenti risultano regolari, pena la cessazione dello stesso al terzo mancato pagamento.

L'accordo si intenderà rinnovato automaticamente alle condizioni tempo per tempo stabilite per 12 mesi, salvo diverso accordo delle parti o disdetta di una delle parti da trasmettere entro 90 (novanta) giorni dal termine di scadenza, via PEC (ovvero tramite raccomandata A/R).

È, inoltre, concessa facoltà ad E.N.B.Ass. di recedere dal presente contratto, previa comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R da inviare almeno 60 (sessanta) giorni prima, nel caso in cui sopraggiungano modifiche all'attuale quadro normativo, incluse nuove Linee Guida Anac e/o pareri/interpretazioni del suddetto Ente o di altri Soggetti autorevoli, che rendano economicamente più oneroso o amministrativamente più complessa rispetto alla struttura di E.N.B.Ass la prosecuzione del Servizio così come al momento fornito.

COMPITI E RESPONSABILITÀ

➤ E.N.B.Ass., in qualità di gestore esterno della segnalazione, dovrà:

- Entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione rilasciare al segnalante, tramite la piattaforma (canale di segnalazione interno), un avviso di ricevimento della segnalazione.

- Effettuare una prima valutazione circa l'ammissibilità della segnalazione e, nel caso di segnalazione non ammissibile, archiviare la segnalazione dandone informazione al segnalante tramite la piattaforma.
- Per le segnalazioni ammissibili effettuare le lavorazioni con modalità e procedure idonee alle prescrizioni della normativa vigente al momento del trattamento della segnalazione e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti.
- Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione comunicare al segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Ad E.N.B.Ass. non compete alcuna valutazione in ordine ad eventuali misure correttive, alle responsabilità individuali e gli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

➤ **L'Agenzia, in qualità di Titolare, dovrà:**

- Nominare un proprio "Referente del Servizio WB" (Referente), che sarà l'unico riferimento di E.N.B.Ass. per tutti gli aspetti correlati al Servizio. Il nominativo del Referente e i relativi recapiti di contatto (posta elettronica, mail, telefono, mobile) dovranno essere comunicati ad E.N.B.Ass contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.
- Fornire ad E.N.B.Ass., se richieste e tramite il Referente, informazioni utili all'istruttoria di una segnalazione.
- Acquisire, tramite il Referente la documentazione relativa alle segnalazioni ritenute ammissibili, con le modalità definite tra le parti.
- Valutare le eventuali misure correttive, provvedimenti e/o procedimenti da adottare, eventualmente incaricando direttamente società e/o professionisti esterni, qualora ritenuto necessario dall'Agenzia stessa.
- Autorizzare E.N.B.Ass. a coinvolgere eventuali figure quali: RLST o legale convenzionato ed altri, qualora ritenuto necessario per completare l'istruttoria della segnalazione, sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza e degli altri principi di cui alla normativa di riferimento.

L'attuazione delle azioni correttive o dei provvedimenti necessari nei confronti dei soggetti la cui responsabilità sia stata accertata è compito esclusivo dell'Agenzia o del referente designato dall'Agenzia, con esclusione di ogni ulteriore coinvolgimento e/o responsabilità di E.N.B.Ass.

TRATTAMENTO E OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali derivanti dalle segnalazioni avviene nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. L'Agenzia è l'unico soggetto Titolare del trattamento dei dati relativi alle segnalazioni di whistleblowing che tratta i dati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

L'informativa al segnalante è pertanto resa dall'Agenzia (Allegato 2, parte integrante del presente accordo).

E.N.B.Ass., in qualità di "gestore esterno delle segnalazioni", è designato con il presente accordo Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018 (Allegato 3, parte integrante del presente accordo).

Per svolgere funzione di "gestore esterno", E.N.B.Ass. si avvale del supporto di personale interno adeguatamente formato e di società e/o professionisti esterni specializzati nelle materie oggetto di segnalazione, nominati "altro responsabile" (cd. sub-responsabile) del trattamento.

BASIS Information Technology, fornitrice della piattaforma "whistleflow", adottata come canale interno della segnalazione, è designata da E.N.B.Ass. sub-Responsabile del trattamento dei dati personali.

E.N.B.Ass., in qualità di Responsabile del trattamento, può inoltre nominare altri Sub-responsabili al fine di garantire una corretta gestione delle attività funzionali allo svolgimento del suo incarico di verifica delle segnalazioni di illeciti.

I dati personali saranno trattati per il periodo strettamente necessario agli scopi per cui sono stati raccolti. Durante le attività di verifica della validità della segnalazione, saranno adottate tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per proteggere i dati da distruzioni accidentali o illecite, perdite e divulgazioni non autorizzate.

4) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

E.N.B.Ass., qualora l'indagine confermi l'illecito o la violazione segnalata, renderà disponibile la documentazione al Referente dell'Agenzia attraverso un accesso protetto in un'area cloud dedicata, garantendo la cifratura del contenuto e l'accesso con credenziali a doppio fattore.

In alternativa, la documentazione potrà essere trasmessa tramite PEC sotto forma di un fascicolo digitale cifrato e protetto da una password complessa, che sarà comunicata al destinatario identificato attraverso un altro canale digitale sicuro con cifratura end-to-end.

È possibile anche la trasmissione di copie cartacee della documentazione tramite raccomandata A/R o corriere, con la dicitura "Riservata al Referente del Servizio WB...", in conformità con quanto previsto dal DLGS 24/2023 in materia di tutela della riservatezza.

5) FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie sorte tra le parti circa l'interpretazione del presente atto e della sua applicazione, qualora non potessero essere definite in via stragiudiziale, saranno di competenza del Tribunale di Roma.

6) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le Parti si rimettono alle disposizioni previste da Codice civile, dal Dlgs 24/2023, e dalle normative vigenti e applicabili in materia.

ALLEGATI:

- Allegato 1: Procedura per la segnalazione di illeciti Whistleblowing
- Allegato 2: Informativa Segnalante
- Allegato 3: Nomina a Responsabile del Trattamento

Gli allegati si intendono parte integrante e sostanziale del presente accordo

RIFERIMENTI DELL'AGENZIA:

Indirizzo a cui trasmettere eventuale documentazione cartacea:

Via Garibaldi 1 20076 Mediglia (MI)

Indirizzo PEC a cui trasmettere la documentazione

uidas@legalmail.it

RIFERIMENTI REFERENTE DEL SERVIZIO WB PER L'AGENZIA

Nominativo: Famiglietti Alessandro

posta elettronica: alessandro@uidas.it

PEC: alessandro.famiglietti@PEC.it

telefono: 3923186116

mobile: 3923186116

RIFERIMENTI E.N.B.Ass.

Indirizzo a cui trasmettere eventuale documentazione cartacea:

Via Palestro 34 – 00185 Roma

Indirizzo PEC a cui trasmettere la documentazione

enbass@legalmail.it

Data

13/06/2024

per l'Agenzia

.....


FAMIGLIETTI ALESSANDRO
Agente Assicurativo
Iscrizione F2: 4006284019

Alessandro Famiglietti
13.06.2024 14:50:08
GMT+01:00

Data

11/06/2024

Per E.N.B.Ass.

Pasquale Laera



Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto e quanto in esso pattuito ha formato oggetto di trattative tra le parti medesime ed è stato liberamente negoziato da queste ultime che, in ogni caso, dichiarano di approvare specificatamente anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 c.c. le premesse che precedono, inclusi gli allegati elencati, nonché le seguenti clausole del presente Contratto: art. 1 (Oggetto

del Servizio); art. 3 (Durata e recesso, compiti e responsabilità, trattamento e obbligo di protezione dei dati personali); art. 4 (Modalità di trasmissione della documentazione) e art. 5 (Foro competente).

Data
13/06/2024

per l'Agenzia


FAMIGLIETTI ALESSANDRO
Agente Assicurativo
Iscrizione RUI: A000284059

Alessandro Famiglietti
13.06.2024 14:50:08
GMT+01:00

Data
11/06/2024

Per E.N.B.Ass.
Pasquale Laera



Nomina a Responsabile del Trattamento

Tra

uidAS SRL - via Garibaldi 1 20076 Mediglia MI, rappresentata da Famiglietti Alessandro [Nome dell'Agenzia di Assicurazione], con sede in [Indirizzo dell'Agenzia], rappresentata da [Nome e Cognome del Rappresentante Legale], in qualità di Titolare del Trattamento, di seguito denominata "Titolare";

e

E.N.B.Ass. (Ente Bilaterale del Settore delle Agenzie di Assicurazione), con sede in via Palestro 34 00185 Roma, rappresentata da Pasquale Laera, in qualità di Responsabile del Trattamento, di seguito denominata "Responsabile";

Premesso che:

- Il Titolare necessita di trattare dati personali relativi alle segnalazioni di whistleblowing in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- Il Responsabile è stato designato dal Titolare come "gestore esterno delle segnalazioni" per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing;
- Le parti intendono regolamentare il rapporto di trattamento dei dati personali attraverso le Clausole Contrattuali Tipo (Standard Contractual Clauses - SCC) approvate dalla Commissione Europea;

Si conviene e stipula quanto segue:

SEZIONE I: Scopo e Ambito di Applicazione

Clausola 1: Scopo e Ambito di Applicazione

1. Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito "clausole") è garantire il rispetto dell'articolo 28 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

2. I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) 2016/679.
3. Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.
4. Gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole.
5. Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
6. Le presenti clausole non garantiscono di per sé il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 2: Invariabilità delle Clausole

1. Le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.
2. Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari purché queste non contraddicano direttamente o indirettamente le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3: Interpretazione

1. Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.
2. Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
3. Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4: Gerarchia

1. In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5: Clausola di Adesione Successiva (Facoltativa)

1. Qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento compilando gli allegati e firmando l'allegato I.
2. Una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento conformemente alla sua designazione nell'allegato I.
3. L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II: Obblighi delle Parti

Clausola 6: Descrizione del Trattamento

1. I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7: Obblighi delle Parti

1. Istruzioni

- Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico.
- Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.
- Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora a suo parere le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati.

2. Limitazione delle Finalità

- Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

3. Durata del Trattamento dei Dati Personali

- Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

4. Sicurezza del Trattamento

- Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.
- Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Dati Sensibili (Particolari)

- Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati ("dati sensibili"), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

6. Documentazione e Rispetto

- Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.
- Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.
- Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.
- Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche

ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

- Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7. Ricorso a Sub-Responsabili del Trattamento

- **Autorizzazione Scritta Generale:** Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 15 giorni solari, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.
- Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento nella sostanza gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.
- Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento da parte del sub-responsabile del trattamento degli obblighi contrattuali.
- Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

8. Trasferimenti Internazionali

- Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto

dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.

- Il titolare del trattamento conviene che qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8: Assistenza al Titolare del Trattamento

1. Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
2. Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.
3. Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8 lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:
 - l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali ("valutazione d'impatto sulla protezione dei dati") qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 - l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 - gli obblighi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.
4. Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9: Notifica di una Violazione dei Dati Personali

1. In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.
2. Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento
 - In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:
 - nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
 - nell'ottenere le seguenti informazioni che in conformità all'articolo 33 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/679 devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - la natura dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.
 - Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento e le altre informazioni sono fornite successivamente non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.
 - nell'adempiere all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento
 - In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:
 - una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
 - i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;

- le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.
- Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento e le altre informazioni sono fornite successivamente non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.
- Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III: Disposizioni Finali

Clausola 10: Inosservanza delle Clausole e Risoluzione

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora per qualunque motivo non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
2. Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
 - il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
 - il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.
3. Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1 lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.
4. Dopo la risoluzione del contratto, il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la

conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

Allegato I: Elenco delle Parti

Titolare/i del Trattamento

1. Nome: [Nome dell'Agenzia di Assicurazione] uidAS SRL

Indirizzo: [Indirizzo dell'Agenzia] uvia Garibaldi 1 20076 Mediglia MI

Nome, qualifica e dati di contatto del referente: _____

Famiglietti Alessandro - L.R. - 3923186116 / alessandro@uidas.it

Firma e data di adesione: [Firma, Data].



FAMIGLIETTI ALESSANDRO
AGENTE ASSICURATIVO
SU LICENZA N. 18.0002184/99

Alessandro
Famiglietti
13.06.2024 14:50:08
GMT+01:00

Responsabile/i del Trattamento

1. Nome: E.N.B.Ass. (Ente Bilaterale del Settore delle Agenzie di Assicurazione)

Indirizzo: via Palestro 34 - 00185 Roma

Nome, qualifica e dati di contatto del referente: Pasquale Laera, rappresentante legale,
presidente@enbass.it

Firma e data di adesione:

13/06/2024



Allegato II: Descrizione del Trattamento

- Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: Segnalanti di whistleblowing.
- Categorie di dati personali trattati: Dati Comuni e Dati Particolari.
- Finalità e Base Giuridica del Trattamento:
 - Finalità connesse all'adempimento degli obblighi legislativi e contrattuali:
 - ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni: gestione delle segnalazioni whistleblowing, accertamento dei fatti oggetto della segnalazione e adozione dei conseguenti provvedimenti, in ottemperanza al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
 - adempimenti normativi: adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 24/2023 per le attività normative;
 - trattamento di dati particolari: trattamento di categorie particolari di dati personali, ai sensi dell'art. 9 del GDPR, se necessario per la gestione delle segnalazioni.
 - Previo consenso per le seguenti finalità:

- rivelazione della sua identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (comma 2 dell'art. 12 D.Lgs 24/2023) o nell'ambito del procedimento, ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza della sua identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato (comma 5 dell'art. 12 D.Lgs 24/2023).
- Modalità del Trattamento:
 - utilizzo di sistemi informatici e software gestiti da terzi;
 - trattamento in forma elettronica e orale;
 - trattamento temporaneo in forma anonima o anonimizzata, se scelto dal segnalante.

Nel rispetto degli artt. 6 e 32 del GDPR, adottando adeguate misure di sicurezza.

Unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in particolare, dalle seguenti categorie di personale autorizzato:

- gestore delle segnalazioni: ossia il soggetto/i deputato/i alla ricezione ed alla gestione delle segnalazioni, nominato in conformità all'art. 4 co.2 del D.Lgs. 24/2023;
- organi di investigazione interna.

Allegato III: Misure Tecniche e Organizzative

Descrizione delle misure tecniche e organizzative messe in atto dal Responsabile del trattamento per garantire un adeguato livello di sicurezza, inclusi esempi come:

- Misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
- Misure per assicurare la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi di trattamento;
- Misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- Procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative.

Allegato IV: Elenco dei Sub-Responsabili del Trattamento

Sub-Responsabile del Trattamento

1. Nome: BASIS Information Technology
 - Indirizzo: Via Valentini 14, 59100 Prato (PO) – Italy
 - Contatti: marketing.basisit@basisgroup.com
 - P.IVA: 01151210497
 - Descrizione del trattamento: Fornitore della piattaforma di gestione whistleblowing, Whistleflow, in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.